

Dir. 15 dicembre 1997, n. 97/80/CE [\(1\)](#).

Direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#)

[Il Consiglio dell'Unione europea,

visto l'accordo sulla politica sociale, allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

(1) considerando che, in base al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato, gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in prosieguo denominati "gli Stati membri", desiderosi di dare attuazione alla Carta sociale del 1989, hanno concluso un accordo sulla politica sociale;

(2) considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta alla discriminazione in tutte le sue forme, in specie quelle basate sul sesso, il colore, la razza, le opinioni e le credenze;

(3) considerando che nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, al punto 16, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne, si afferma fra l'altro che "occorre intensificare ovunque sia necessario le azioni volte a garantire l'attuazione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in particolare in materia di accesso al lavoro, di retribuzioni, di condizioni di lavoro, di protezione sociale, d'istruzione, di formazione professionale e di evoluzione delle carriere";

(4) considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulla politica sociale, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un'azione comunitaria in materia di onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;

(5) considerando che la Commissione, ritenendo che dopo questa consultazione fosse auspicabile un'azione comunitaria, ha consultato nuovamente sul contenuto della proposta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, dette parti sociali, le quali le hanno comunicato il proprio parere;

(6) considerando che al termine di questa seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno comunicato alla Commissione di voler avviare il procedimento per la conclusione di un accordo, previsto dall'articolo 4 del suddetto accordo;

(7) considerando che, a norma dell'articolo 1 di detto accordo, la Comunità e gli Stati membri si propongono l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro; che, dando applicazione concreta al principio della parità di trattamento fra uomini e donne, si contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo;

(8) considerando che il principio della parità di trattamento è enunciato all'articolo 119 del trattato e nella *direttiva 75/117/CEE* del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, nonché nella *direttiva 76/207/CEE* del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

(9) considerando che la *direttiva 92/85/CEE* del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della *direttiva 89/391/CEE*) contribuisce anch'essa all'attuazione concreta dell'uguaglianza fra uomini e donne; che tale direttiva non deve pregiudicare le direttive sopra citate in materia di parità di trattamento; che le lavoratrici che sono oggetto di tale direttiva devono anch'esse beneficiare, alle stesse condizioni, delle modifiche delle regole sull'onere della prova;

(10) considerando che anche la *direttiva 96/34/CE* del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa all'accordo quadro in materia di congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla Confederazione europea dei sindacati è basata sul principio della parità di trattamento fra uomini e donne;

(11) considerando che i riferimenti ai termini "via giudiziaria" e "organo giurisdizionale" riguardano meccanismi tramite i quali le controversie possono essere deferite, per esame e decisione, ad organi indipendenti che possono pronunciare decisioni vincolanti per le parti della controversia;

(12) considerando che per "procedimenti non giurisdizionali" si intendono, in particolare, procedimenti quali la conciliazione e la mediazione;

(13) considerando che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta è di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali;

(14) considerando che spetta agli Stati membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice;

(15) considerando che è necessario tenere conto della specificità dei sistemi giuridici di alcuni Stati membri, tra l'altro nel caso in cui sia possibile concludere che sussiste una discriminazione se la parte convenuta non è in grado di convincere l'organo giurisdizionale o l'autorità competente che non si è verificata una violazione del principio della parità di trattamento;

(16) considerando che gli Stati membri possono non applicare le norme relative all'onere della prova a procedimenti in cui spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente l'istruzione dei fatti; che i procedimenti di cui sopra sono quelli nei quali la parte attrice è dispensata dal provare i fatti per i quali l'istruzione spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente;

(17) considerando che le parti attrici in giudizio potrebbero essere private di mezzi efficaci per far rispettare il principio della parità di trattamento dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali se il fatto di fornire la prova della presunta discriminazione non avesse l'effetto di imporre alla parte

convenuta l'onere di dimostrare che la prassi da essa seguita non costituisce in realtà una discriminazione;

(18) considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pertanto riconosciuto che occorre modificare le regole concernenti l'onere della prova quando esista una presunta discriminazione e che, ove tale situazione si verifichi, l'applicazione effettiva del principio della parità di trattamento esige che l'onere della prova sia a carico della parte convenuta;

(19) considerando che la prova della discriminazione è tanto più difficile da fornire quando si tratti di discriminazione indiretta; che è quindi necessario definire la discriminazione indiretta;

(20) considerando che l'obiettivo di una adeguata modifica delle regole concernenti l'onere della prova non è sufficientemente realizzato in tutti gli Stati membri e che, secondo il principio di sussidiarietà enunciato nell'articolo 3 B del trattato CE, ed il principio di proporzionalità, esso deve essere conseguito a livello comunitario; che la presente direttiva si limita a fissare norme minime e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo,

ha adottato la presente direttiva:] [\(5\)](#)

Articolo 1 Scopo.

[La presente direttiva mira a garantire che sia accresciuta l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento che sono diretti a consentire a chiunque si ritenga lesa dalla inosservanza nei suoi confronti del principio della parità di trattamento di ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, dopo l'eventuale ricorso ad altri organi competenti.] [\(6\)](#).

Articolo 2 Definizioni.

[1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento implica che non deve essere fatta, direttamente o indirettamente, alcuna discriminazione basata sul sesso.

2. Ai fini del principio della parità di trattamento di cui al paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una posizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota nettamente più elevata d'individui d'uno dei due sessi a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano adeguati e necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul sesso.] [\(7\)](#).

Articolo 3 Campo di applicazione.

[1. La presente direttiva si applica:

a) alle situazioni contemplate dall'articolo 119 del trattato e dalle direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE nonché, in caso di discriminazione basata sul sesso, dalle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE;

b) a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di cui alla lettera a),

ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale.

2. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, la presente direttiva non si applica ai procedimenti penali.] [\(8\)](#).

Articolo 4 Onere della prova.

[1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.] [\(9\)](#).

Articolo 5 Informazione.

[Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo.] [\(10\)](#).

Articolo 6 Salvaguardia del livello di tutela.

[L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni minime in essa previste.] [\(11\)](#).

Articolo 7 Attuazione.

[Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la scadenza del 1° gennaio 2001 stabilita al paragrafo 1 diventa 22 luglio 2001 [\(12\)](#).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi due anni dopo l'attuazione della presente direttiva, tutte le informazioni utili affinché la Commissione possa elaborare una relazione sull'applicazione della presente direttiva, da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.] [\(13\)](#).

Articolo 8

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] [\(14\)](#).

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. Juncker

NOTE

[\(1\)](#) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.

[\(2\)](#) Termine di recepimento: 1° gennaio 2001.

[\(3\)](#) Si veda la *legge 10 aprile 1991, n. 125*.

[\(4\)](#) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(5\)](#) Abrogata dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(6\)](#) Abrogato dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(7\)](#) Abrogato dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(8\)](#) Abrogato dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(9\)](#) Abrogato dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(10\)](#) Abrogato dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(11\)](#) Abrogato dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(12\)](#) Paragrafo inserito dall'articolo 2 della *direttiva 98/52/CE*.

[\(13\)](#) Abrogato dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo.

[\(14\)](#) Abrogato dall'articolo 34 e dall'allegato I, parte A della direttiva 2006/54/CE, a cui si rimanda per la decorrenza nel suddetto articolo